

riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *h*), numero 1), *i*), *l*) e *m*), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

*(Semplificazioni in materia di urbanistica, edilizia e di segnalazione certificata di inizio attività).*

1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, le Regioni, con proprie leggi, incentivano gli interventi di demolizione e ricostruzione attraverso:

*a*) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

*b*) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

*c*) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari".

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta. Resta fermo il rispetto degli *standard* urbanistici.

3. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al comma 1 si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta fermo il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,

igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , nonché le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.";

*b*) all'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma "4-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 14 e seguenti, e salvo quanto previsto in tema di autocertificazioni dall'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le amministrazioni pubbliche comunali coinvolte nel procedimento ai sensi del comma 4 del presente articolo non provvedano al rilascio degli atti di assenso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il responsabile dello sportello unico provvede in luogo delle stesse entro i successivi trenta giorni";

*c*) all'articolo 14, comma 3, dopo la parola "esclusivamente" aggiungere le seguenti: "le destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.".

5. All'articolo 42, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "piani territoriali ed urbanistici," inserire le seguenti: "ad esclusione dei piani attuativi comunque denominati compatibili con lo strumento urbanistico generale,".

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

7. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, i comuni stessi valutano se, in base alla presenza delle opere di cui al comma 2 ovvero alla previsione di realizzazione delle medesime secondo gli strumenti urbanistici, nonché alle relative valutazioni previsionali di clima acustico, ove necessarie ai sensi del comma 3, può essere omessa, la presentazione della relazione acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire”.

8. Lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano le modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone” sono sostituite dalle seguenti: “I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e

Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono”.

10. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'articolo 14-*quater*, comma 3, secondo periodo sostituire le parole “nei successivi” con la seguente “entro”;

*b*) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “nonché di quelli”, sono aggiunte le seguenti: “previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli” e dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che le stesse si applicano limitatamente alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire, e che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto.

6-*ter*. Nei casi di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali”.

#### ART. 5.

(*Semplificazioni in materia di I.V.A.*)

All'articolo 10, numero 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole “entro quattro anni” con le seguenti “entro cinque anni”.